



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario, Relatore
Lucia MARRA	Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

nell'Adunanza pubblica del 16 dicembre 2025;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le *"Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016"*;

Vista l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE la Relazione di deferimento del Magistrato istruttore (*prot. interno n. 8343/2025*), trasmessa al Comune di Aulla con nota *prot. n. 8384/2025*, e le controdeduzioni del Comune (*prot. n. 8524/2025* e *prot. n. 8544/2025*)

Vista l'ordinanza n. 31/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

PREMESSO IN FATTO

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30 dicembre 2024 il Comune di Aulla ha approvato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023 e la relazione sullo stato di attuazione di quello precedente ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (d'ora in poi, anche, TUSP); tale deliberazione è stata trasmessa a questa Sezione in data 13 giugno 2025 (*prot. n. 4004/2025*), in unico documento unitamente: i) alla *ricognizione al 31/12/2023 delle società in cui il Comune di Aulla detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 Dlgs 19 agosto 2016 n. 175*" (allegato A, alla delibera), che risulta composto da: 1) relazione tecnica; 2) revisione periodica delle partecipazioni scheda di rilevazione; ii) alle *schede sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2024 (Art. 20, c. 4 TUSP), con riferimento al 31.12.2023 (allegato B)*".

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore redigeva la relazione conclusiva e procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione per l'esame collegiale.

Con nota *prot. n. 8384/2025* veniva trasmessa al Comune di Aulla la Relazione di deferimento depositata, comunicando altresì la data di celebrazione dell'Adunanza pubblica e concedendo termine per eventuali controdeduzioni. A riscontro, l'Ente produceva tempestivamente una nota finale di controdeduzioni (*prot. n. 8524/2025* e *prot. n. 8544/2025*).

In data 16 dicembre 2025, si è svolta l'Adunanza pubblica; il Comune di Aulla non è intervenuto in Adunanza pubblica, come già comunicato con nota del 12 dicembre 2025, *prot. n. 8581/2025*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 20, comma 1, del TUSP rubricato "*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

1.1 L'operazione rinviene il suo antecedente logico-giuridico nel processo di revisione straordinaria

ex art. 24 TUSP (così, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 22/SEZAUT/2018/INPR e n. 19/SEZAUT/2017/INPR, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna deliberazione n. 30/2021/VSGO). L'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni progressivamente adottate (così, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Nella sua struttura bifasica (ordinaria e straordinaria), tale processo rappresenta quindi il punto di sintesi di una valutazione complessiva in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento, con o senza interventi, delle partecipazioni pubbliche, in base a una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 TUSP), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico rispetto ad altre soluzioni (così, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 15/SEZAUT/2021 e n. 22/SEZAUT/2018/INPR). Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto, a monte, in fase di acquisizione delle partecipazioni, ma anche, a valle, in sede di revisione, riscontrando la permanenza delle ragioni del loro mantenimento, o, in caso contrario, avviando i procedimenti di cessione di quote, di fusione o di dismissione dell'intera partecipazione.

1.2. Il legislatore si cura, inoltre, di predeterminare i parametri attraverso i quali gli enti devono effettuare le valutazioni *de quibus*. Più in dettaglio, dalla disamina dell'art. 20 del TUSP e dei correlati articoli si evince che il processo di revisione periodica è suscettibile di investire tre macro-classi di organismi partecipati, ossia: *i*) società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSP, per assenza del requisito della stretta necessità e coerenza della partecipazione societaria alla missione istituzionale dell'ente pubblico socio e della riconducibilità dell'oggetto sociale ad una delle tipologie elencate ai commi 2 e 3 del citato art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a); *ii*) società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, relativi agli specifici obblighi motivazionali posti alla base del provvedimento di costituzione o di acquisizione di una partecipazione societaria; *iii*) società che presentano gli indicatori di criticità strutturale e funzionale previsti all'articolo 20, comma 2, lett. b) e ss. Trattasi delle seguenti fattispecie: *i*) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, c. 2, lett. b); *ii*) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, c. 2, lett. c); *iii*) società che abbiano conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, c. 2, lett. d); *iv*)

società che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, c. 2, lett. e) e sempre che si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale; v) società che necessitino di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) o di aggregazione (art. 20, c. 2, lett. g).

In merito alla portata precettiva degli esposti parametri, le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020) hanno precisato come *“la ricorrenza di uno di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione anche differenti, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, TUSP) ovvero di mantenimento”* (cfr. *ex plurimis*, anche, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 22/2021/VSG e n. 112/2020/VSG; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 49/2021/VSG, n. 48/2021/VSG, n. 8/2021/VSG, n. 7/2021/VSG, n. 6/2021/VSG; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Lombardia, deliberazione n. 114/2018/VSG; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 4/2016/VSG). Tale interpretazione trova conforto nello stesso modello *standard* di redazione del piano di revisione approvato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

La ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, del TUSP impone, quindi, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio, l'adozione - alternativa - di provvedimenti di fusione, di soppressione, di liquidazione o di cessione, di differente *“razionalizzazione”* ovvero di motivato mantenimento della partecipazione (cfr. *ex plurimis*, Corte dei conti, deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 e Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 22/2021/VSG). In tale operazione, la *“motivazione delle scelte assunte”* riveste dunque un ruolo di preminente centralità; sicché se è indubbio che gli esiti della ricognizione debbano essere rimessi all'esclusiva discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, l'esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve essere espressamente motivato con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 15/SEZAUT/2021 e n. 29/SEZAUT/2019).

L'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui le Amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni dirette o indirette deve effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno (così, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR) predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione: quest'ultimo, adeguatamente motivato, deve essere corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione (cfr. art. 20, comma, 2, 1° parte, TUSP). Nel caso in cui nell'anno precedente sia stato già adottato un piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni devono altresì approvare una relazione sull'attuazione del

piano, evidenziando i risultati conseguiti. Nell'intento dichiarato di agevolare il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del TUSP, la Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti.

1.3. Le risultanze della revisione periodica, anche in caso di assenza di partecipazioni, e la relazione sull'attuazione del piano precedentemente adottato vanno comunicate alla struttura di monitoraggio del MEF ex art. 15 del TUSP, nonché alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti per le verifiche di rispettiva competenza.

La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul "Gruppo ente territoriale". Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a quest'ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci (ad esempio, le operazioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni ex artt. 4, 5, 7 e 8, le quotazioni in mercati regolamentati ex art. 26, commi 4 e 5, i piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa ex art. 14, comma 5, la congrua articolazione degli organi di amministrazione ex art. 11, comma 3).

L'art. 20 del TUSP non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo. Sul punto, però, le Sezioni regionali di controllo sono orientate nel ricondurre la funzione in esame nell'alveo dei controlli successivi di legittimità (cfr. *ex plurimis*, anche, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 22/2021/VSG e n. 112/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 49/2021/VSG, n. 48/2021/VSG, n. 8/2021/VSG, n. 7/2021/VSG, n. 6/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per Lombardia, deliberazione n. 116/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, n. 60/2018/VSG Sez. contr Lombardia n. 99/2022/VSG;). Tale formante giurisprudenziale ha trovato conforto anche nelle deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/2020 e della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2021 e n. 10/SEZAUT/2024/FRG (p. 66).

Il controllo della Corte dei conti refluiscie in una pronuncia di accertamento che, in caso di esito negativo, evidenzia le illegittimità riscontrate nell'intento di stimolare l'ente a adottare le conseguenti misure correttive. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie deliberazione n. 15/SEZAUT/2021 ha ulteriormente precisato che, *"nel caso degli enti locali, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (ad esempio, protratti risultati economici negativi o necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex articolo 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP) potrebbero essere "suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" e, come*

tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 148bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'articolo 1, commi, 3 e 7, del D.L. n. 174 del 2012".

Ciò posto, l'Ente interessato è, in ogni caso, tenuto a valutare le segnalazioni e le criticità evidenziate dalla Sezione di controllo, adottando ogni misura utile al loro superamento.

1.4. L'adempimento dell'obbligo di provvedere alla ricognizione in vista della razionalizzazione periodica è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori. Più in dettaglio, l'art. 20, comma 7, del TUSP, prevede che gli enti locali inadempienti sono soggetti alle misure previste in sede di revisione straordinaria ex art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9, nonché a sanzioni pecuniarie da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, fatto salvo il danno eventualmente contestato in sede di giudizio amministrativo-contabile.

1.5 Nell'ambito delle verifiche sulle società partecipate un tema di particolare attualità riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022 recante il riordino della relativa disciplina. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2024/INPR, l'attività di revisione ordinaria di cui all'articolo 20 del TUSP e la ricognizione prevista dall'articolo 30 del d.lgs. n. 201 del 2022 presentano significativi punti di contatto. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, tale collegamento risulta ancor più marcato, poiché la relazione ricognitiva di cui al citato articolo 30 è espressamente qualificata come appendice della relazione sull'assetto delle partecipate redatta ai sensi dell'articolo 20 del TUSP.

2. Tanto premesso, il Collegio procede all'esame del piano di revisione approvato dal Comune di Aulla sotto il profilo sia "formale", con riferimento alle modalità e ai tempi di adozione del piano, sia contenutistico con riguardo alla conformità delle scelte effettuate rispetto alla disciplina del TUSP, svolgendo altresì valutazioni in merito allo stato di attuazione del precedente piano.

2.1 Piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 dal Comune di Aulla, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2024 (aspetti formali).

Con deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 44 il Comune di Aulla ha approvato il piano di revisione ordinaria delle società partecipate detenute al 31.12.2023 e la relazione sullo stato di attuazione di quello precedente. Tali adempimenti sono stati effettuati entro i termini individuati dall'art. 20, commi 3 e 4, del TUSP (i.e., 31 dicembre); dalle verifiche effettuate sul portale istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente", i predetti atti risultano pubblicati in ottemperanza agli obblighi di pubblicità ex d. lgs. n. 33/2013.

La deliberazione n. 44/2024 risulta corredata dei pareri favorevoli – espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL – in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché dal parere dell'Organo di revisione ex art. 239 del T.U.E.L.

In ordine all'avvenuta redazione della relazione ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, in sede di

controdeduzioni finali, il Comune ha comunicato che la Ricognizione Periodica dei Servizi pubblici locali *“è stata approvata dal Consiglio Comunale con separata deliberazione n. 45 in data 30/12/2024. La predetta relazione è stata trasmessa ad Anac con PEC del 31/12/2024”*.

Il Collegio prende atto.

Come si evince dall'atto consiliare n. 44 del 2024 l'Ente ha redatto il piano di revisione periodica utilizzando esclusivamente le schede di rilevazione, predisposte dal Ministero dell'Economia e delle finanze (d'ora in poi, anche, MEF) propedeutiche alla comunicazione ex art. 15 del TUSP, senza impiegare altresì il modello c.d. *standard* adottato dalla Corte dei conti con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR.

Nonostante gli enti locali non siano obbligati ad adottare il piano secondo tale modello, questa Corte osserva come il suo utilizzo consenta di disporre di un più completo quadro informativo in ordine alla situazione economico-finanziaria e alle caratteristiche strutturali della società, nonché alle decisioni finali assunte dall'Ente. Inoltre, ai sensi dell'art. 20, comma, 2, 1° parte, TUSP, il piano deve riportare gli esiti delle valutazioni effettuate ed essere corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Come più diffusamente esposto nella Relazione di deferimento (*prot. n. 8343/2025*) il piano di ricognizione in discorso risulta corredato della relazione tecnica; ciononostante quest'ultima presenta un contenuto molto sintetico tale da non consentire, in taluni casi, la ricostruzione delle scelte operate sotto il profilo motivazionale.

In sede di controdeduzioni (nota *prot. n. 8524/2025*) l'Ente ha preso atto delle osservazioni relative all'utilizzo del modello *standard* adottato dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie con deliberazione n. 22/2018 precisando *“che la Relazione Tecnica – sebbene integrata unicamente con le schede di monitoraggio del MEF – è stata predisposta e allegata alla Deliberazione n. 44/2024”*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio rammenta che la redazione della relazione tecnica è funzionale a consentire la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in relazione alle determinazioni assunte e alle valutazioni, anche economiche, poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano di revisione ordinaria dell'Ente. A tal fine, la relazione tecnica dovrebbe contenere ogni dato e/o elemento di dettaglio necessario all'esercizio del controllo esterno affidato alla magistratura contabile sulle scelte di mantenimento della partecipazione o sulle misure di razionalizzazione impiegate, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'attività svolta e le finalità istituzionali, le modalità di esercizio del controllo societario, l'analisi dei principali fattori di costo, la convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante il ricorso allo strumento societario in luogo di moduli organizzativi alternativi (ad esempio, gestione diretta), la sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Il

grado di analiticità della relazione andrà, poi, modulato in relazione alla rilevanza della partecipazione, in termini di valore assoluto e di quota di partecipazione. Più precisamente, nel caso di partecipazione minima l'ente dovrà dare atto dell'attività svolta, dei principali indici economici e della motivata scelta di mantenimento o dismissione. Di contro, nel caso di partecipazione maggioritaria sarà richiesto un livello di approfondimento significativamente più elevato.

Ciò posto, il sindacato di questa Corte risulta circoscritto alle informazioni e ai dati desumibili dal piano di revisione ordinaria, dalla sintetica relazione tecnica inviate e dalle controdeduzioni depositate (*prot. n. 8524/2025 e prot. n. 8544/2025*).

2.2. Piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 dal Comune di Aulla, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2024 (profili sostanziali).

Dall'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31 dicembre 2023, emerge che l'ente all'epoca risultava titolare di partecipazioni dirette nelle seguenti società: *i) Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.; ii) Gaia S.p.A.; iii) Retiambiente S.p.A.; iv) Spezia Risorse S.p.A.; v) Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara; vi) Pallerone 2000 S.r.l.; vii) CAT S.p.A.; viii) Terme di Equi S.p.A.* Le società Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara, Pallerone 2000 S.r.l., CAT S.p.A. e Terme di Equi S.p.A., essendo direttamente interessate dal precedente piano di revisione, saranno esaminate al punto 5 sullo stato di attuazione (v. *infra*). Inoltre, tramite la società Retiambiente S.p.A. l'ente detiene partecipazioni indirette in nove aziende di gestione dei rifiuti locali.

Prima di procedere all'analisi delle singole società partecipate, il Collegio ritiene di dover effettuare talune precisazioni relative a criticità comuni riscontrate in più di una società.

2.2.1 In primo luogo, nella Relazione di deferimento (*prot. n. 8343/2025*), il Magistrato istruttore osservava come le scelte di mantenimento delle partecipazioni da parte dell'Ente socio non sempre risultassero sorrette da un'analitica motivazione; difatti, il Comune si era limitato alla mera compilazione delle schede messe a disposizione nell'applicativo "*Partecipate*" del "*Portale Tesoro*" gestito dal MEF, senza fornire ulteriori informazioni. Ciò, unitamente all'assenza di un'approfondita relazione tecnica, aveva reso molto complesso la ricostruzione del processo valutativo.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni finali (nota *prot. n. 8524/2025*), l'Ente ha precisato che "*non essendo intervenute modifiche sostanziali rispetto alla situazione delineata con la (citata) deliberazione n. 38/2017 – ad eccezione dell'acquisizione della partecipazione dell'1% nella società Spezia Risorse S.p.A. – si è ritenuto sufficiente richiamare nella Relazione Tecnica la suddetta deliberazione*".

Tali precisazioni non aggiungono, tuttavia, ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto già in atti.

Ciò premesso, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di esternare, in modo più analitico, le predette ragioni nella relazione tecnica, tesa a meglio declinare la motivazione sintetica riportata nei

modelli *standard*. Infatti, si rappresenta che la motivazione delle determinazioni assunte riveste un ruolo di preminente centralità nell'ambito delle attività in capo all'ente socio; pertanto, se è indubbio che gli esiti della ricognizione debbano essere rimessi all'esclusiva discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, l'esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, dovrebbe essere espressamente motivato con riferimento alle ragioni sottese alla decisione adottata. A tal fine, la sede propria per esternare dette ragioni potrebbe essere individuata nella relazione tecnica, tesa a meglio declinare la motivazione sintetica riportata nel piano di revisione. Tale motivazione appare ancora più necessaria in presenza di partecipazioni pulviscolari, quali quelle detenute dal Comune di Aulla.

2.2.2 In via preliminare, si precisa che, limitatamente ai dati per la verifica del rispetto dell'indicatore ex art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP è stato utilizzato esclusivamente il piano di revisione ordinario, redatto secondo la scheda c.d. MEF.

In merito al requisito ex art. 20, comma 2, lett. d, del TUSP, si osserva che il fatturato – relativamente alle attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci “A1) *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*” e “A5) *Altri ricavi e proventi*”. Inoltre, negli “*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche*”, adottati dal MEF, è precisato che, qualora nella voce A5) *Altri ricavi e proventi* “*siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione*”.

Il Comune di Aulla per le proprie società, pur non presentando alcun fattore di criticità conseguendo le società, non soggette a procedure concorsuali, nel triennio considerato, un fatturato medio superiore alla soglia di legge, non ha avuto cura di illustrare, in caso di contributi, la natura degli stessi e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella voce A5) “*Altri ricavi e proventi*”. Sul punto, in sede di controdeduzioni finali (nota prot. n. 8524/2025 e prot. n. 8544/2025), l'Ente socio ha trasmesso una tabella nella quale “*sono riportate la natura e la motivazioni dei contributi in conto esercizio indicati nella voce A5 delle schede di monitoraggio per ciascuna società partecipata*”.

Preso atto delle controdeduzioni rese, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità che, nelle successive rilevazioni annuali, l'Ente provveda a valorizzare in modo corretto il campo relativo al fatturato e ai contributi in conto esercizio, ove sussistenti, avendo cura di illustrare altresì la natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella voce A5) “*Altri ricavi e proventi*”. Tali informazioni possono anche essere rese mediante un mero richiamo alle motivazioni esposte nelle note integrative dei bilanci di esercizio.

2.2.3. Da ultimo, nel piano di revisione, il Comune di Aulla ha dichiarato – nelle singole schede delle società - di non ravvisare esigenze di contenimento ex art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP.

In sede di controdeduzioni finali, l'Ente ha precisato che “*In merito alla rilevata assenza di una analisi dei costi di funzionamento il Comune di Aulla ha ritenuto che l'attività che viene svolta in sede del controllo*

analogo congiunto sulle società partecipate fosse da ritenersi esaustiva dell'analisi di tali costi.”(così, nota prot. n. 8524/2025).

Tanto premesso, il Collegio osserva che le valutazioni di competenza dell'Ente socio in ordine alla *“necessità di contenimento dei costi”* dovrebbero essere corroborate da un'analisi sui costi di funzionamento, la quale deve essere effettuata con riguardo a tutti gli organismi partecipati. Tali analisi devono inoltre riflettere la specifica situazione economico-finanziaria dell'organismo partecipato, sicché le verifiche effettuate dall'Ente, prodromiche alle valutazioni finali ex art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, devono confluire in un documento o in un atto per così dire a *“consuntivo”*, ove venga attenzionata la reale situazione dell'organismo partecipato.

Gli esiti delle predette verifiche devono essere, poi, sinteticamente esposte nel piano di revisione periodica. Al riguardo, si rappresenta, inoltre, come la relazione tecnica sembra essere la sede più adeguata dove far confluire tali considerazioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di svolgere, nelle successive rilevazioni annuali, le predette analisi sui costi di funzionamento, esplicitando, ove sussistenti, le ragioni per le quali l'ente non ritenga necessario adottare azioni di contenimento dei costi delle società nella relazione tecnica.

3. Il piano di revisione ordinaria al 31/12/2023 del Comune di Aulla: osservazioni specifiche sulle società (partecipazioni dirette).

3.1. Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.

Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata direttamente dal Comune di Aulla, che detiene il 6,06 per cento del capitale sociale. La società ha per oggetto sociale, tra le altre, il recupero, la manutenzione, la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica, già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 77/1998, come meglio precisato all'art. 4 dello Statuto. Tale attività è riconducibile alla *“produzione di un servizio di interesse generale”* di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 13/2022/VSG in merito alla qualificazione dell'edilizia residenziale pubblica come servizio di interesse generale; v. anche Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 69/2022/VSG).

Nell'ambito del piano di revisione periodica il Comune di Aulla riconduce Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. alla categoria delle società *“in house”* sulla quale tuttavia dichiara di non avere controllo. Come meglio esposto nella Relazione di deferimento (prot. n. 8343/2025), tale affermazione destava perplessità in quanto il Comune, al pari degli altri enti-soci, dovrebbe esercitare sulla società un controllo analogo congiunto (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 69/2022/VSG). Inoltre, il Magistrato istruttore rilevava altresì che, nella

scheda MEF relativa alla società, il Comune dichiarava l'insussistenza di previsioni statutarie sui limiti del fatturato. Tali affermazioni non risultavano coerenti con quanto disposto all'art. 4 dello Statuto, il quale espressamente prevede che *"oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, con la prescrizione che la produzione di beni e servizi ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società"*. Da ultimo, nella Relazione di deferimento veniva evidenziato come la mancanza di uno solo dei requisiti necessari per qualificare la società come in house produceva conseguenze rilevanti sul regime normativo applicabile (ad es., affidamenti diretti).

Nel dare riscontro ai rilievi formulati, l'Ente ha precisato: *"Si conferma che nelle schede di monitoraggio allegate alla deliberazione n. 44/2024 relative alla soc. Erp Spa è stato erroneamente dichiarato "nessun controllo" anziché "controllo analogo congiunto". Si conferma che in tali schede di monitoraggio è stato erroneamente dichiarata l'insussistenza di previsioni fatturato"* (nota prot. n. 8524/2025).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare, nelle prossime rilevazioni, la corretta qualificazione della società e la coerenza delle dichiarazioni con le previsioni statutarie e i requisiti normativi.

3.1.1. Nell'ambito delle valutazioni annuali sull'analisi dell'assetto degli organismi partecipati, il Comune ha previsto, all'esito delle ricognizioni effettuate, il mantenimento senza interventi della partecipazione in Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. Al riguardo, il Magistrato Istruttore osservava che la scelta effettuata non risultava sorretta da alcuna motivazione.

In sede di controdeduzioni finali (nota prot. n. 8524/2025) richiamando quanto già precisato in via generale, dichiara che *"La partecipazione è necessaria per l'erogazione di un servizio pubblico a rilevanza sociale e il Comune non potrebbe svolgere la funzione di gestione dell'edilizia popolare con pari efficacia o a costi inferiori"*.

Preso atto delle controdeduzioni depositate, il Collegio richiama quanto già esposto in sede di osservazioni generali al precedente punto 2.2.1, invitando l'Ente ad esporre in modo analitico, nella prossima rilevazione annuale, le motivazioni alla base delle determinazioni assunte.

3.1.2. Avuto riguardo alle valutazioni effettuate dall'Ente nella scheda della società, il Collegio ritiene, tuttavia, di dovere svolgere alcune considerazioni con riguardo al numero di amministratori ex artt. 20, comma 2, lett. b) e 11, commi 2 e 3, TUSP, nonché al fatturato ex art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP e ai costi di funzionamento ex art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP.

3.1.2.1. In merito al numero di amministratori ex artt. 20, comma 2, lett. b) e 11, commi 2 e 3, veniva innanzitutto rilevato dal Magistrato Istruttore che il Comune di Aulla aveva indicato nel Piano la presenza di un amministratore unico; tuttavia, dal bilancio sociale si ricava che la società è

amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri. Tale numero è dunque inferiore a quello medio dei dipendenti (pari a 51).

Nel dare riscontro ai rilievi formulati, l'Ente ha precisato che è *"stato erroneamente indicato un amministratore unico anziché un consiglio di amministrazione composto da tre membri"*. Il Collegio prende atto.

In ordine al modello di governance, l'art. 11, comma 2, del TUSP, nel dettare le regole per le società a controllo pubblico, prevede che il relativo organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico. La disposizione richiamata prevede che con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'Assemblea dei soci possa disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Tanto premesso, come meglio esposto nella Relazione di deferimento, il punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021, prevedeva il *"rinnovo cariche sociali"*; in tale sede, l'Assemblea dei soci provvedeva a nominare il Consiglio di amministrazione, designando tre componenti, senza esplicitare le specifiche motivazioni in ordine all'opzione prescelta.

In sede di controdeduzioni finali, l'Ente, nel concordare con le conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore in ordine ai rilevati *deficit* motivazionali, ha altresì precisato che di aver *"provveduto in data 5 dicembre 2025 a richiedere formalmente, tramite nota PEC, le motivazioni specifiche che hanno determinato l'adozione del Consiglio di amministrazione"* (nota prot. n. 8524/2025).

Attese le criticità riscontrate e preso atto delle controdeduzioni depositate, il Collegio sottolinea l'importanza di dare pedissequa applicazione al dettato normativo.

3.1.2.2. Con riguardo alle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), e lett. f), del TUSP, il Collegio richiama le modalità di calcolo del fatturato, già esposte, rispettivamente, ai precedenti paragrafi 2.2.2. e 2.2.3.

3.2. Gaia S.p.A.

G.A.I.A. S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata direttamente dal Comune di Aulla, che detiene lo 0,092 per cento per cento del capitale sociale. Ai sensi art. 2 statuto la Società ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari e presupposte. Il Comune di Aulla riconduce la società alla categoria delle società *"in house"* sulla quale esercita un controllo analogo congiunto.

Nella Relazione di deferimento (prot. n. 8343/2025) il Magistrato istruttore manifestava perplessità in ordine all'insussistenza di previsioni di limiti sul fatturato nello Statuto, dichiarato dal Comune nel Piano. Difatti, come rilevato dal Magistrato istruttore, l'art. 2, punto 5, dello Statuto prevede invece che *"La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del codice civile, dovrà effettuare oltre*

l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”.

Da ultimo, nella Relazione di deferimento veniva evidenziato come la mancanza di uno solo dei requisiti necessari per qualificare la società come in *house* produce conseguenze rilevanti sul regime normativo applicabile (ad es., affidamenti diretti).

In sede di controdeduzioni finali (nota prot. n. 8524/2025) l'Ente confermava che *“è stata erroneamente dichiarata l'insussistenza di previsioni di limiti sul fatturato”.*

Avuto riguardo alla nozione di società in *house* ex artt. 2, comma 1, lett. o) e 16, commi 1 e 3 del TUSP, la qualificazione operata dal Comune di Aulla deve ritenersi corretta. Difatti, la partecipazione al capitale di rischio è totalmente pubblica ai sensi dell'art. 1 dello Statuto; inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dello Statuto, la società, come sopra richiamato, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del codice civile, deve produrre oltre l'ottanta per cento del fatturato attraverso lo svolgimento di compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (c.d. requisito dell'attività prevalente).

In merito alla sussistenza del requisito del controllo analogo congiunto, l'art. 7-bis, comma 1, dello Statuto prevede che *“In ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, la Società dovrà consentire ai soci-enti locali destinatari dell'attività principale, di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo verrà effettuato attraverso un Organismo di Coordinamento Intercomunale costituito in conformità alla convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000”.*

Sul punto, il Collegio ritiene di dover effettuare alcune considerazioni.

Sin dal *leading case* della Corte di Giustizia, sentenza 13 ottobre 2005, C-458/03 *Parking Brixen*, la giurisprudenza europea e nazionale – ora recepita legislativamente all'art. 2, c. 1, lett. c, del TUSP – declina il controllo analogo in una forma di eterodirezione della società, nella quale i poteri di *governance* non appartengono agli organi amministrativi, ma al socio pubblico controllante che si impone a questi ultimi con le proprie decisioni.

Nel caso del controllo analogo esercitato “in forma congiunta” occorre tener conto di un ulteriore aspetto peculiare: i soci pubblici hanno necessità di concordare previamente le determinazioni da trasmettere agli organi di amministrazione della società. Basti pensare che i soci pubblici nominano i rappresentanti comuni negli organi decisionali, si accordano sulle decisioni più significative per la vita sociale, controllano reciprocamente che gli indirizzi elaborati non vadano a discapito dei propri interessi; sicché l'esercizio “congiunto” del controllo analogo descrive una modalità di gestione, da

parte dei soci pubblici controllanti, caratterizzata da coordinamento delle decisioni affinché gli interessi pubblici perseguiti da ciascuno degli enti partecipanti trovino una sintesi nell'interesse pubblico comune perseguito dalla società nell'esecuzione del servizio. Ciò richiede, però, l'individuazione di una *sedes* nella quale la volontà comune possa assumere "la forma" di determinazioni vincolanti per gli organi amministrativi.

Nella fattispecie all'esame di questa Corte, tale luogo è individuato nell'"Organismo di Coordinamento Intercomunale" ex art. 7-bis, comma 1, dello Statuto.

Il Collegio ritiene che tale previsione statutaria non sia in contrasto con l'art. 11, comma 9, lett. d) del TUSP secondo cui "*Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società*". A conforto di ciò militano sia ragioni di carattere normativo/testuale sia considerazioni specifiche correlate alla peculiarità stessa della società in house (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 13/2022/VSG).

In merito al primo profilo, deve, infatti, rilevarsi che il divieto previsto al citato art. 11 non è ulteriormente richiamato dall'art. 16, dedicato proprio alle società in house, la cui disciplina appare, pertanto, speciale e derogatoria (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sentenza, 22 ottobre 2021, n. 7093; Cons. St., sez. V, sentenza, 15 dicembre 2020, n. 8028). Secondariamente, il modello organizzativo dell'*in house providing* presenta peculiarità strutturali, in particolare il requisito del controllo analogo, tali per cui lo statuto non può replicare *tout court* regole e procedure previste per le società di capitali di diritto comune.

La diversità morfologica delle società in house si riflette e trova conforto nella possibilità che l'art. 16, comma 2, lett. b), del TUSP assegna agli statuti delle società in house di prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c.

Le società in house sono, infatti, governate da una logica esattamente opposta a quella accolta nel codice civile per le società di capitali, ove, per l'esigenza di garantire la separazione tra la gestione dell'impresa e la proprietà della stessa, è riconosciuta agli amministratori la competenza gestoria esclusiva con carattere generale (art. 2380 bis c.c.).

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "*lo statuto di una società in house pluripartecipata (e, dunque, dell'autonomia privata dei soci partecipanti) può, dunque, assegnare il potere gestorio ad organi assembleari diversi dal consiglio di amministrazione configurando, così, un peculiare sistema di amministrazione e controllo della società in house, nel quale gli amministratori sono privi di poteri decisionali propri, che derivano, invece, da altri organi della società, e che, comunque, non esercitano in piena autonomia rispetto ad essi* (Cons. St., sez. V, sentenza, 15 dicembre 2020, n. 8028).

Tale conclusione trova conforto anche nella giurisprudenza comunitaria. Più in dettaglio, la Corte di giustizia, con sentenza del 10 settembre 2009, C-573/07 *Sea*, ha ritenuto "validi strumenti" per l'esercizio del controllo analogo congiunto organi come i Comitati tecnici o unitari in presenza, tra

le altre, delle seguenti condizioni: *i)* che ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante nel Comitato; *ii)* che vengano introdotti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del Consiglio di amministrazione, attraverso l'imposizione di indirizzi e prescrizioni, nonché la previsione di poteri consultivi preventivi.

Nel caso di specie, il Comitato soddisfa le predette condizioni. Difatti, in merito al primo fattore, l'art. 6, comma 1, del TUSP prevede che il Comitato di controllo analogo congiunto sia composto dai rappresentanti legali (o loro delegati) dei Comuni soci. Con riguardo alle restanti condizioni si osserva che tale Comitato rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione tra i Comuni soci e tra la società e i soci stessi, nonché di controllo sulla società medesima circa la gestione dei servizi pubblici svolti da G.A.I.A. S.p.A. e l'andamento dell'amministrazione. Sono altresì attribuiti poteri di informazione preventiva, controllo e gestione, meglio dettagliati all'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, all'art. 7, e art. 9 della Convenzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti richiesti dal legislatore ex artt. 2 e 16 del TUSP; parimenti risulta rispettato il disposto ex art. 4, comma 4, del TUSP, atteso che GAIA S.p.A. ha come oggetto sociale *"l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti"*, come meglio dettagliate all'art. 2 dello Statuto, riconducibile alle attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP.

3.2.1 Nell'ambito delle valutazioni annuali sull'analisi dell'assetto degli organismi partecipati, il Comune ha previsto, all'esito delle ricognizioni effettuate, il mantenimento senza interventi della partecipazione in Gaia S.p.A. Al riguardo, il Magistrato Istruttore osservava che la scelta effettuata non risulta sorretta da alcuna motivazione. In sede di controdeduzioni finali (nota prot. 8524/2025) l'Ente dichiara che *"il mantenimento della partecipazione in GAIA S.p.A. è giustificato in quanto la società opera quale gestore unico per l'Autorità Idrica Toscana (AIT), in ottemperanza alla normativa regionale e nazionale"*.

Avuto riguardo alle precisazioni del Comune, il Collegio richiama quanto già esposto in sede di osservazioni generali al precedente punto 2.2.1., raccomandando all'Ente di esporre in modo analitico, nella prossima rilevazione annuale, le motivazioni alla base delle determinazioni assunte.

3.2.2. Preso atto delle valutazioni effettuate dal Comune nella scheda della società, Collegio ritiene, tuttavia, di dovere svolgere alcune considerazioni con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo ex art. 20, comma 2, lett. b) e art. 11, commi 2 e 3, del TUSP, nonché alle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) e lett. f) del TUSP.

3.2.2.1. In merito all' art. 20, comma 2, lett. b) e art. 11, commi 2 e 3, del TUSP, nella Relazione di deferimento il Magistrato istruttore rilevava *deficit* motivazionali in ordine al modello di *governance* prescelto.

Più in dettaglio, GAIA S.p.A. ha un numero di componenti dell'organo di amministrazione (pari a 3) inferiore a quello medio dei dipendenti (pari a 552). Tuttavia, l'art. 11, comma 2, del TUSP, nel dettare regole di *governance* per le società a controllo pubblico, prevede che il relativo organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico. La disposizione richiamata dispone che con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea dei soci possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Come meglio esposto nella relazione di deferimento (*prot. n. 8343/2025*), gli organi di *governance* della società sono stati confermati con l'Assemblea dei soci del 18 maggio 2022 in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2021. Dall'esame del verbale si evince che la società ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico, senza fornire alcuna motivazione.

In sede di controdeduzioni finali, l'Ente, nel concordare con le conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore in ordine ai rilevati *deficit* motivazionali, ha altresì precisato che di aver "*provveduto in data 5 dicembre 2025 a richiedere formalmente, tramite nota PEC, le motivazioni specifiche che hanno determinato l'adozione del Consiglio di amministrazione.*" (*nota prot. n. 8524/2025*).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio richiama l'attenzione sull'importanza di dare pedissequa applicazione a quanto previsto dall'art. 11, commi 2 e 3, del TUSP.

3.2.2.2. Con riguardo alle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, *lett. d)*, e *lett. f)*, del TUSP, il Collegio richiama le modalità di calcolo del fatturato, già esposte, rispettivamente, ai precedenti paragrafi 2.2.2. e 2.2.3.

3.3. Retiambiente S.p.A.

Retiambiente S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Aulla, che detiene lo 0,004 per cento del capitale sociale. La società ha per oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla L.R. Toscana n. 69/2011 e s.m.i. (*cfr. art. 3 dello Statuto*).

Nell'ambito del piano di revisione periodica, il Comune di Aulla riconduce Retiambiente S.p.A. alla categoria delle società "*in house*" sulla quale esercita un controllo analogo congiunto.

Avuto riguardo alla nozione di società *in house* ex artt. 2, comma 1, *lett. o)* e 16, commi 1 e 3 del TUSP, la qualificazione operata dal Comune di Aulla deve ritenersi corretta.

Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto la società adotta il modello *in house providing* per i comuni soci, diretti e indiretti, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., deve effettuare oltre l'80 per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Autorità "A.T.O. Toscana Costa" per i comuni soci, diretti e indiretti, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite del fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. L'art. 26 dello Statuto detta norme finalizzate al controllo analogo congiunto dei soci. In particolare, l'art. 26, commi 3 e 4, dispone che *"il controllo analogo congiunto dei comuni soci, di cui al comma precedente, si esplica attraverso: a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto; b) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio. 26.4 il controllo analogo è esercitato anche mediante un Comitato Unitario, costituito dai rappresentanti dei comuni soci composto dai sindaci, o loro delegati, da un minimo di 7 fino a un massimo di 25 rappresentanti, scelti concordemente tra i soci di Retiambiente secondo criteri di massima rappresentatività, avuto riguardo anche in via non esaustiva, alla quota azionaria posseduta, nonché agli ambiti geografici di riferimento delle società operative locali"*. Il punto 26.6 disciplina, poi, le modalità con le quali il comitato esercita il controllo.

3.3.1. Nell'ambito delle valutazioni annuali sull'analisi dell'assetto degli organismi partecipati, il Comune ha previsto, all'esito delle ricognizioni effettuate, il mantenimento senza interventi della partecipazione in Retiambiente S.p.A. Al riguardo, il Magistrato Istruttore osservava che la scelta effettuata non risulta sorretta da alcuna motivazione.

In sede di controdeduzioni finali (nota prot. 8524/2025) l'Ente *"prende atto della necessita di motivare il mantenimento senza interventi, sottolineando tuttavia che, analogamente al servizio idrico, le leggi regionali prevedono che la gestione dei rifiuti avvenga su Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)"*.

3.3.2. Preso atto delle valutazioni effettuate dall'Ente, il Collegio ritiene di dovere svolgere alcune considerazioni con riguardo al fatturato ex art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP e ai costi di funzionamento ex art. 20, comma 2, lett.), del TUSP.

3.3.2.1. In merito alla condizione ex art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, Retiambiente spa non presenta alcun fattore di criticità conseguendo nel triennio considerato un fatturato medio superiore alla soglia di legge; tuttavia, il Magistrato Istruttore osservava il Comune di Aulla aveva utilizzato una modalità di calcolo del fatturato non corretta e per l'esercizio 2021 aveva indicato dati contabili non corrispondenti al bilancio approvato.

In sede di controdeduzioni finali (nota prot. 8524/2025) l'Ente ha confermato l'erronea indicazione dei dati contabili relativi al bilancio 2021.

Sul punto il Collegio richiama l'attenzione sull'importanza che il Piano rifletta la reale situazione economica-finanziaria delle società.

3.3.2.2. In merito, infine, al contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, questa Corte richiama le considerazioni generali già espresse al precedente punto 2.2.3.

3.4 Spezia Risorse S.p.A.

Spezia Risorse s.p.a. è una società pubblica della quale il Comune di Aulla detiene l'1 per cento del capitale sociale. La società ha per oggetto sociale la gestione ordinaria e straordinaria delle entrate comunali, compresa la riscossione coattiva.

Come meglio esposto nella Relazione di deferimento, nel corso dell'esame istruttorio è emerso che la società detiene azioni proprie per un controvalore pari al 29% del capitale sociale. Il Collegio evidenzia che le operazioni delle società sulle azioni proprie sono considerate con estremo sfavore dal legislatore e sono soggette a limiti rigorosi. Con specifico riguardo all'acquisto di azioni proprie si osserva, in linea generale, che simili vicende societarie potrebbero dar luogo, sotto il profilo patrimoniale, ad una riduzione del capitale reale senza l'osservanza della relativa disciplina (*i.e.*, art. 2445 c.c.), atteso l'esborso monetario a fronte dell'invarianza del capitale sociale nominale. Tale situazione verrebbe ad esistenza ogni qual volta la società utilizza per l'acquisto delle azioni proprie somme eccedenti gli utili e le altre entità patrimoniali disponibili. Questa Corte richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente su tali tipologie di operazioni societarie.

Nell'ambito del piano di revisione periodica, il Comune di Aulla riconduce Spezia Risorse S.p.A. alla categoria delle società "*in house*" sulla quale tuttavia dichiara di non avere controllo. Tale qualificazione destava perplessità nel Magistrato istruttore.

Al riguardo, come meglio esposto nella Relazione di deferimento il Magistrato istruttore rammentava che la società *in house* è un istituto di matrice europea coniato con la finalità di limitare le ipotesi derogatorie alle regole della "concorrenza per il mercato" mediante il ricorso a forme di affidamenti diretti di compiti relativi alla realizzazione di opere pubbliche o alla gestione di servizi pubblici (Corte di giustizia, sez. V, sentenza, 18 novembre 1999, C-107/98, *Teckal*).

La giurisprudenza europea ha individuato tre requisiti necessari ai fini della configurazione dell'*in house*, ossia: i) la partecipazione interamente pubblica; ii) l'esercizio da parte dell'amministrazione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; iii) lo svolgimento dell'attività prevalentemente a favore dell'amministrazione controllante. La direttiva n. 2014/24/UE, ha, in parte, modificato i tratti distintivi dell'*in house*: i) ammettendo, eccezionalmente, «forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata»; ii) indicando in modo puntuale nella soglia dell'80 per cento l'entità dell'attività che deve essere svolta a favore dell'amministrazione pubblica.

Da una disamina dello Statuto sono emerse talune criticità in relazione alla sussistenza del controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci, ivi inclusi Aulla. Sebbene l'art. 21 dello Statuto richiami tale elemento, le restanti previsioni statutarie non sembrerebbero recare regole specifiche sulle concrete modalità di esercizio del controllo analogo congiunto (ad esempio, comitato di coordinamento dei soci per lo svolgimento del controllo analogo). Ma vi è di più.

Dalla disamina del bilancio di Spezia Risorse S.p.A.. relativo all'esercizio 2023 (pag. 30) era emerso che, *"ai sensi art 2497-bis, comma 4 cc, l'azienda è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte dell'ente, Comune di La Spezia , la quale imprime un'attività di indirizzo e coordinamento, influenzando sulle decisioni prese dalla medesima"*. Alla luce di tale stato degli atti, il Magistrato Istruttore rilevava che la qualificazione operata dall'Ente non sembrava pienamente coerente con le caratteristiche strutturali per ricondurre un organismo partecipato nell'alveo delle società in house.

Da ultimo, rammentava che la mancanza di uno solo dei requisiti per qualificare la società come in house ha conseguenze rilevanti sull'applicazione dello statuto ad esse connesse (ad es. affidamenti diretti). Con particolare riguardo agli affidamenti diretti, giova rammentare che, nonostante il recepimento del principio di autorganizzazione ex art. 7 del d.lgs. n. 36 del 2023, tale modulo gestionale costituisce pur sempre una "deroga" al generale obbligo di indire una gara orientata al confronto concorrenziale tra gli operatori economici del settore (cfr. *ex plurimis*, Corte costituzionale, sentenza n. 100/2020; Corte di Giustizia UE, Sez. IX, sentenza, 6 febbraio 2020 nelle cause riunite nn. C-89/19 e C-91/19). Il medesimo art. 7 esige il soddisfacimento di plurime condizioni cui è subordinata la legittimità del ricorso al modello organizzativo dell'in house providing: i) la dimostrazione della incapacità del mercato di offrire il bene/servizio alle medesime condizioni, qualitative, economiche e di accessibilità, garantite dalla società assoggettata al controllo analogo (c.d. fallimento del mercato); ii) la sussistenza di specifici benefici per la collettività derivanti dall'affidamento diretto.

Nel dare riscontro ai rilievi formulati, in sede di controdeduzioni finali (nota prot. n. 8524/2025) l'Ente, *"conferma che nelle schede di monitoraggio allegate alla deliberazione n. 44/2024 è stato erroneamente dichiarato "nessun controllo" anziché "controllo analogo congiunto."; inoltre, precisa che " Il controllo analogo sulla società è stabilito e garantito da due fonti: l'articolo 21 dello Statuto di Spezia Risorse Spa e i Patti Parasociali cui ha aderito il Comune di Aulla in data 12 maggio 2022. Attraverso tali patti, viene istituito il Comitato di Coordinamento (Art. 6), l'organo specifico preposto all'organizzazione e all'esercizio effettivo del controllo analogo. Il Comitato di Coordinamento è costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, ciascuno con diritto di voto. La carica è compatibile, di anno in anno, con la nomina di rappresentante del Socio in Assemblea. Il Comitato ha il compito di esaminare e deliberare in via preliminare sugli elementi che verranno poi sottoposti all'Assemblea dei soci. I patti parasociali stabiliscono che le decisioni riguardanti il servizio sul territorio di un singolo Comune debbano essere, di norma, assunte con il voto favorevole di quel Comune. Qualsiasi scostamento da questa regola – giustificato solo da evidenti disequilibri economico-finanziari – deve essere debitamente motivato. Questo conferisce un sostanziale potere di veto ai soci di minoranza. (art. 6, c. 4). A ulteriore conferma dell'impossibilità per il socio di maggioranza (Comune della Spezia, 60%) di agire in autonomia, lo Statuto della società (Art. 19) prevede che le delibere assembleari debbano essere assunte a maggioranze qualificate (70% in assemblea ordinaria e 80% in assemblea straordinaria). Questo assicura che il Comune di Aulla e gli*

altri soci minoritari abbiano una partecipazione determinante nell'assunzione di tutte le decisioni per la gestione della società".

Il Collegio prende atto delle precisazioni rese dall'Ente, coerenti con le previsioni statutarie e con i patti parasociali menzionati, sebbene non siano nella disponibilità di questa Sezione. Ciononostante, questa Corte evidenzia la persistente discrasia tra tali affermazioni e quanto emerge dai bilanci della società.

Dalla disamina del bilancio di Spezia Risorse S.p.A.. relativo all'esercizio 2023 (pag. 30) emerge infatti che *"ai sensi art 2497-bis, comma 4 cc, l'azienda è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte dell'ente, Comune di La Spezia, la quale imprime un'attività di indirizzo e coordinamento, influenzando sulle decisioni prese dalla medesima"*.

Tale discrasia impone all'Ente, nell'ambito delle prossime rilevazioni annuali, di effettuare un'analisi puntuale sulla qualificazione e sulle caratteristiche strutturali della società.

3.4.1 Nell'ambito delle valutazioni annuali sull'analisi dell'assetto degli organismi partecipati, il Comune ha previsto, all'esito delle ricognizioni effettuate, il mantenimento senza interventi della partecipazione in Spezia Risorse S.p.A. Al riguardo, il Magistrato istruttore rilevava che la scelta effettuata non risulta sorretta da alcuna motivazione. In sede di controdeduzioni finali (nota prot. 8524/2025 l'Ente precisa che *"Le motivazioni relative all'acquisizione di tale partecipazione e al contestuale affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate (tributarie ed extratributarie) sono state dettagliate nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30 dicembre 2021"* trasmessa in data 8/2/2022 alla Sezione.

Il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di esporre in modo analitico, nella prossima rilevazione annuale, le motivazioni alla base delle determinazioni assunte.

3.4.2. Preso atto delle valutazioni effettuate dall'Ente nella scheda della società, il Collegio ritiene di dovere svolgere alcune considerazioni con riguardo all' art. 20, comma 2, lett. b) e art. 11, commi 2 e 3, del TUSP, e ex art. 20, comma 2, lett. f).

3.4.2.1. Con riguardo al primo punto va sin da subito precisato che Spezia Risorse S.p.A. ha un numero di componenti dell'organo di amministrazione (pari a 3) inferiore a quello medio dei dipendenti (pari a 46). Tuttavia, l'art. 11, comma 2, del TUSP, nel dettare regole di *governance* per le società a controllo pubblico, prevede che il relativo organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico. La disposizione richiamata prevede che con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea dei soci possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Gli organi di *governance* in carica al 31.12.2023 sono stati confermati con l'assemblea dei soci del 13 maggio 2021, reperita tramite portale Infocamere, in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Nel verbale si fa riferimento a *“quanto già espresso nel Comitato di Coordinamento dei Soci”*, senza tuttavia esplicitare particolari specifiche motivazioni in ordine all’opzione prescelta. Il Magistrato Istruttore precisava tuttavia che all’epoca il Comune di Aulla non possedeva quote del capitale sociale.

Il Consiglio di amministrazione è stato successivamente confermato con l’assemblea dei soci del 23 aprile 2024 in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2023. Dall’esame del verbale si evince che la società ha provveduto alla conferma del Consiglio di amministrazione in luogo dell’amministratore unico in ragione dell’*“l’ottimo lavoro svolto ed in ottica di continuità”*, senza esplicitare le motivazioni a supporto. Il Magistrato Istruttore riteneva che considerazioni sulla qualità delle attività espletate non possano integrare le condizioni richieste dall’art. 11 TUSP per legittimare il ricorso al Consiglio di amministrazione in luogo dell’amministratore unico.

Nel dare riscontro ai rilievi formulati, l’Ente, dopo aver riportato quanto riferito da Spezia Risorse S.p.A. ha precisato che il mantenimento del Cda *“ha come motivazione la presenza crescente di comuni affidanti e che necessitano di un rappresentante nell'organo amministrativo al fine di comporre la governance. Ad oggi è previsto un componente a rappresentanza dei soci di minoranza, ma la crescita di comuni di riferimento implicherà il crescere di questo numero. Si ritiene, quindi necessaria la composizione collegiale dell'organo in funzione della polverizzazione del capitale sociale assicurandosi in ogni caso il permanere del medesimo costo complessivo dell'organo di anno in anno”* (nota prot. n. 8524/2025).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio richiama l’attenzione dell’Ente sulla necessità di dare pedissequa applicazione al dettato normativo ex art 11 TUSP.

3.4.2.2. In merito, infine, al contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, in sede di controdeduzioni finali (nota prot. n. 8524/2025) l’Ente riporta quanto comunicato con nota PEC del 9/12/2025 dalla soc. Spezia Risorse Spa: *“In riferimento al contenimento dei costi di funzionamento si rimanda al potere attribuito al Comitato di coordinamento Soci a cui il Comune di Aulla ha aderito in data 12/5/2022. Relativamente ai costi di funzionamento deve rilevarsi come nell'ambito delle società partecipate non sussistano elementi di duplicazioni e ridondanza che possano indurre alla cessione aggregazione liquidazione di società partecipate. Spezia Risorse Spa, come motivato nell'affidamento di cui alla Delibera di C.C. 54/2021 svolge le attività di riscossione coattiva. L'affidamento con in allora motivato derivava dalla impossibilità di perseguire questa parte di attività che richiede persone e strumenti non in possesso del Comune.”*

Il Collegio prende atto delle precisazioni rese, richiamando l’attenzione sulla necessità che, nelle prossime rilevazioni annuali, le analisi sul contenimento dei costi di funzionamento siano espone in modo più analitico e riferite alla specifica situazione della società. Restano ferme le considerazioni generali già espresse al precedente punto 2.2.3.

4. Il piano di revisione ordinaria al 31/12/2023 del Comune di Aulla: osservazioni specifiche sulle società (partecipazioni indirette).

Il Comune di Aulla detiene per il tramite della società a controllo analogo congiunto RETIAMBIENTE S.p.A. partecipazioni indirette in nove società, ossia: i) ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.; ii) ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (E.S.A.) S.p.A.; iii) ERSU S.p.A.; iv) GEOFOR S.p.A.; v) LUNIGIANA AMBIENTE s.r.l.; vi) R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A.; vii) SEA AMBIENTE S.p.A.; viii) A.A.M.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.; ix) Garfagnana Ecologia ambiente S.r.l.

In primo luogo, il Collegio deve positivamente constatare che il Comune, per ciascuna società indirettamente partecipata, ha provveduto a compilare le schede del cd. modello MEF all'interno del documento *"Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2023"*.

Le società sono controllate al 100 per cento da RETIAMBIENTE S.p.A., la quale è soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci pubblici. Trattasi di Società Operative Locali (SOL) di RETIAMBIENTE S.p.A. che gestiscono servizi ambientali per la stessa in zone diverse dell'ambito ottimale, pertanto la partecipazione del Comune di Aulla in ciascuna società corrisponde allo 0,004 per cento.

Nell'ambito del piano di revisione periodica il Comune di Aulla riconduce ciascuna società alla categoria delle società *"in house"*. In particolare, per le società Ascit Servizi Ambientali S.p.A., Elbana Servizi Ambientali (E.S.A.) S.p.A., Sea Ambiente S.p.A., A.A.M.P.S. S.p.A. e Garfagnana Ecologia ambiente S.r.l. è altresì precisato che trattasi di un in house *"a cascata"*, sulle quali il Comune dichiara di esercitare il controllo analogo congiunto. Esaminati gli statuti delle società le qualificazioni possono ritenersi corrette.

4.1 Nell'ambito delle valutazioni annuali sull'analisi dell'assetto degli organismi partecipati, il Comune ha previsto, all'esito delle ricognizioni effettuate, il mantenimento senza interventi delle partecipazioni indirette. Al riguardo, il Magistrato Istruttore osservava che la scelta effettuata non risulta sorretta da alcuna motivazione.

In sede di controdeduzioni finali l'ente ha preso atto del rilievo formulato al fine di tenerne conto in occasione delle prossime ricognizioni annuali.

Il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di esporre in modo analitico, nella prossima rilevazione annuale, le motivazioni alla base delle determinazioni assunte.

4.2. Preso atto delle valutazioni effettuate dall'Ente, il Collegio ritiene di dovere svolgere alcune considerazioni con riguardo ai parametri ex art. 20 del TUSP.

4.2.1. In merito al parametro ex art. 20, comma 2, lett. b), si osserva che tutte le predette società presentano un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori, ad eccezione di Lunigiana Ambiente S.r.l. Per quest'ultima, infatti, nell'apposita scheda del cd. modello MEF l'ente indica un numero di dipendenti pari a 0 e un amministratore. Ciononostante, dal bilancio della società al 31/12/2023 la società risulta avere 3 dipendenti.

In sede di controdeduzioni finali, l'Ente ha confermato che nelle schede di monitoraggio allegate alla deliberazione n. 44/2024 relative a tale organismo partecipato è stato erroneamente indicato un numero di dipendenti pari a zero anziché il dato corretto (i.e., 3 dipendenti).

Il Collegio prende atto.

Per quanto riguarda le società R.E.A S.p.A., A.A.M.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A. per le quali nelle schede il Comune indica un numero di amministratori pari a 3 si rileva che da bilancio di esercizio le stesse sembrano invece essere amministrate da un amministratore unico. Sul punto, in sede di controdeduzioni finali, il Comune ha rappresentato che, per tali società, le schede di monitoraggio allegate alla deliberazione n. 44/2024 riportano un numero errato di amministratori pari a tre, confermando il dato rilevato dal Magistrato istruttore.

Infine, le società ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (E.S.A.) S.p.A. hanno un numero di componenti dell'organo di amministrazione (pari a 3) inferiore a quello medio dei dipendenti.

Tanto premesso, va rammentato che l'articolo 11, comma 2, del TUSP, nel dettare regole di *governance* per le società a controllo pubblico, prevede che il relativo organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Tuttavia, la disposizione richiamata prevede che con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi l'assemblea dei soci possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Dall'esame dei verbali di nomina dei Consigli di amministrazione delle singole società si evince che ciascuna società ha provveduto alla conferma del Consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico; tuttavia, le delibere di nomina di tali organi non sembrano corredate da alcuna motivazione in ordine all'opzione prescelta, né tantomeno del rispetto del principio di contenimento dei costi.

In sede di controdeduzioni finali (nota *prot.* n. 8524/2025), con riferimento alle società ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. e ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (E.S.A.) S.p.A., l'Ente ha *"preso atto delle osservazioni della Corte dei Conti e dell'analisi dei verbali: è stato riscontrato che, sebbene sia stato confermato il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) in alternativa all'Amministratore Unico, le relative delibere di nomina risultano prive della motivazione richiesta e dell'attestazione del rispetto del principio di contenimento dei costi, come previsto dalla normativa vigente (Art. 11, comma 2, TUSP).*

Per sanare tale carenza, l'Ente ha provveduto in data 5 dicembre 2025 a richiedere formalmente, tramite nota PEC, le motivazioni specifiche che hanno determinato l'adozione del Consiglio di amministrazione. Si fa presente che le citate non ha fatto pervenire nessuna risposta nei termini stabiliti nella ns. nota PEC del 5/12/2025 (ore 9.00 del 9/12/2025)".

Il Collegio richiama l'importanza di dare pedissequa applicazione al dettato normativo.

4.2.2. Con riguardo al comma 2, lett. d), del TUSP, il Collegio richiama le modalità di calcolo del fatturato, già esposte al precedente punto 2.2.2. Al riguardo va precisato, in primo luogo che tutte le società presentano fatturati superiori ai limiti di cui alla lett. d), ad eccezione di Lunigiana Ambiente S.r.l. Tuttavia, qualora nella voce A5 vi sia l'indicazione di contributi in conto esercizio (ASCIT S.p.A., ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., GEOFOR S.p.A., R.E.A. S.p.A., A.A.M.P.S. S.p.A., Garfagnana Ecologia ambiente S.r.l.) il Comune di Aulla avrebbe dovuto esplicitare la natura dei contributi e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella voce A5).

Il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità che, nelle successive rilevazioni annuali, l'Ente provveda a valorizzare il campo relativo ai contributi in discorso, ove sussistenti, avendo cura di illustrare altresì la natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella voce A5) "Altri ricavi e proventi".

Con particolare riguardo a Lunigiana Ambiente S.r.l, si rileva che quest'ultima nel 2023 ha registrato un fatturato inferiore al milione e una media del triennio inferiore al milione ; il Comune dichiara che la società è inattiva e priva di dipendenti. In sede di controdeduzioni finali (prot. n. 8524/2025) l'Ente dichiara che Lunigiana Ambiente è l'unica società del gruppo a registrare un fatturato sotto la soglia. *"Tale condizione è dovuta a una circostanza eccezionale: la società, in qualità di Società Operativa Locale (SOL) del Gruppo Retiambiente, ha iniziato l'attività operativa di gestione dei rifiuti solamente a partire dal 1° gennaio 2024"* e riporta dati significativi sull'andamento dell'esercizio 2025.

Tale stato degli atti desta preoccupazione e avrebbe richiesto un'analisi più dettagliata, i cui esiti avrebbero dovuto confluire nella relazione tecnica.

4.2.3. In relazione alla condizione di cui alla lett. e), dell'art. 20, comma 2, pur svolgendo tutte le società attività di interesse generale si segnala che R.E.A. ha prodotto perdite per 4 esercizi consecutivi (2020-2023) nel quinquennio di riferimento (2019-2023). Su tale stato degli atti il Magistrato istruttore nella relazione di deferimento manifestava preoccupazione.

Con nota di controdeduzioni finali (prot. 8524/2025) l'Ente, in relazione a tale società riporta estratto della relazione al bilancio 2023 nella quale viene analizzata la situazione in cui versa la società e viene prevista una ripresa a partire 2024; inoltre l'Ente riferisce che tali previsioni si sono concretizzate e il risultato di bilancio 2024 risulta pari ad euro 1.220.433.

Il Collegio prende atto.

4.2.4. In merito, infine, al contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, IL Collegio richiama le considerazioni generali già espresse al precedente punto 2.2.3.

5. Stato di attuazione misure di razionalizzazione al 31/12/2023

In via preliminare, nella Relazione di deferimento, il Magistrato istruttore rilevava che, nel corso degli anni, le misure di razionalizzazione adottate dal Comune di Aulla avevano trovato un ritmo

di realizzazione molto contenuto, portando a un differimento della data ultima di finalizzazione inizialmente prevista e successivamente aggiornata.

Sul punto, il Collegio sottolinea l'importanza che le azioni di razionalizzazione vengano realizzate entro tempi contenuti, anche in ragione di potenziali impatti pregiudizievoli sulle finanze comunali. Di seguito, viene riportato il dettaglio per singole società.

5.1. Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara

Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara era una società partecipata della quale il Comune di Aulla deteneva il 5,38 per cento del capitale sociale. Nella relazione tecnica di accompagnamento al piano il Comune ha precisato che *"tutte le attività della società sono cessate, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, e in data Cessione/Alienazione quote 25/11/2021 la società è stata cancellata dal registro delle imprese"*.

Gli elementi informativi offerti in comunicazione nella relazione tecnica trovano conforto nella visura effettuata sul portale Infocamere, dalla quale risulta l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese nel 2022. Sul punto il Magistrato Istruttore richiamava l'attenzione sulla circostanza che il Piano deve contenere elementi informativi sulle partecipazioni societarie detenute nel periodo considerato, unitamente allo stato di avanzamento delle misure di razionalizzazione poste in essere nel medesimo periodo, espungendo conseguentemente tutte le informazioni inerenti a processi chiusi e risalenti nel tempo.

In sede di controdeduzioni finali (nota prot. 8524/2025) l'Ente precisava che *"Con riferimento al rilievo formulato, si comunica che i prossimi Piani conterranno gli elementi informativi sulle partecipazioni societarie detenute nel periodo considerato, unitamente allo stato di avanzamento delle misure di razionalizzazione poste in essere nel medesimo periodo, eliminando conseguentemente tutte le informazioni inerenti a processi chiusi e risalenti nel tempo"*.

Il Collegio prende atto.

5.2. Pallerone 2000 S.r.l.

Pallerone 2000 S.r.l. è una società partecipata della quale il Comune di Aulla detiene il 10 per cento del capitale sociale.

Nella relazione tecnica di accompagnamento al piano il Comune di Aulla riferisce che *"Ai sensi dell'art. 92 della Legge Fallimentare il Tribunale di Massa con sentenza n°47 depositata in cancelleria il 30/09/2019 ha dichiarato il fallimento della società Pallerone 2000. In data 24/10/2019 con deliberazione di Giunta Comunale n° 148, l'Amministrazione ha incaricato l'avvocato omissis di presentare domanda di ammissione al passivo. L'istanza è stata accolta, l'Amministrazione è stata ammessa allo stato passivo."*

Precisa altresì che sono *"in corso le operazioni per arrivare alla chiusura del fallimento (liquidazione del compenso del curatore a cui seguirà la predisposizione del piano di riparto delle residue somme disponibili). Fin d'ora, peraltro, il curatore ha anticipato che in sede di riparto finale potranno trovare soddisfo, in termini*

percentuali rispetto alle somme ammesse, solo i crediti assistiti da privilegio ipotecario di primo grado, nulla residuando per gli altri creditori. E' ipotizzabile che la procedura esecutiva possa trovare conclusione nel secondo semestre 2025".

Il Collegio prende atto dello stato di avanzamento delle procedure di razionalizzazione in corso rappresentato.

5.3. CAT S.p.A.

CAT S.p.A. è una società partecipata dal Comune di Aulla, che detiene lo 0,21 per cento del capitale sociale. Nel piano di revisione l'Ente socio dichiara che la società è *"soggetta a procedure concorsuali"* precisando che la stessa è in liquidazione e in *"concordato preventivo"*.

L'ente dichiara, nella relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione precedente, che *"Il concordato preventivo è iscritto nel Reg. Fallimentare del Tribunale di Massa con il n.6/2014. La liquidazione dell'attivo è terminata e si sta predisponendo il piano di riparto che, sulla base delle stime, porterà ad una soddisfazione dei creditori superiore a quella prevista dal piano. Le procedure concorsuali si dovrebbero concludere nel primo semestre 2025 (omissis) Una volta completata la liquidazione, si procederà con la predisposizione del bilancio finale di liquidazione e la proposta ai soci per la cancellazione della società. La procedura terminerà presumibilmente entro il 31.12.2025"*.

Il Collegio prende atto dello stato di avanzamento delle procedure di razionalizzazione in corso rappresentato.

5.4. Terme di Equi S.p.A.

Terme di Equi S.p.A. è una società misto pubblico-privata partecipata dal Comune di Aulla che ne detiene lo 0,63% del capitale sociale. La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Massa del 25/9/2018. Il Comune nella relazione tecnica di accompagnamento riferisce, in modo sintetico, sulla composizione dell'attivo fallimentare e sulle azioni di vendita competitiva effettuate nel 2024. Secondo quanto prospettato nella stessa è *"ragionevole ritenere che, al verificarsi delle condizioni di Legge la procedura sarà chiusa nel corso del 2025, previa approvazione del Rendiconto finale di gestione e del conseguente Piano di Riparto finale"*.

Il Collegio prende atto dello stato di avanzamento delle procedure di razionalizzazione in corso rappresentato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana,

- rileva, nei limiti di cui in parte motiva, le criticità emerse dall'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 dal Comune di Aulla di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2024;
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per il loro superamento;
- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Aulla.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

Il Relatore
Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 31 dicembre 2025.

Il Funzionario preposto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)